**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**Affidamento dei servizi di gestione e funzionamento di n. 14 Drive trough della Asl della Provincia di Bari**

**Sottoscritta tra**

La ASL della Provincia di Bari, nel seguito per brevità anche “ASL”, con sede al Lungomare Starita n. 6 in persona del Direttore dell’Area Gestione Patrimonio, dott.ssa Pia Paciello, delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione n. 1064 del 18.06.2019 a firma del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Antonio Sanguedolce

**E**

Organizzazione di volontariato denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, di seguito detta “Organizzazione”, iscritta all’Elenco Regionale del volontariato di Protezione Civile con codice alfanumerico \_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) rappresentata, in qualità di legale rappresentante, dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo settore”

- l’Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile di cui all’art. 8 della L. r. n. 53/2019;

- la Deliberazione del Direttore Generale n……. del…….. con la quale è stata approvata la manifestazione di interesse rivolta alle Organizzazioni di Volontariato per l’affidamento di attività di supporto alla gestione e funzionamento di n. 14 Drive trough della provincia di Bari.

**Considerato che:**

-il Dipartimento di Prevenzione ASL di Bari, in ragione della urgente e perdurante necessità di mettere in atto tutte le azioni utili alla sorveglianza dell’emergenza pandemica in corso, e stante la cessazione della vigenza delle convenzioni di affidamento stipulate dalla protezione civile regionale prevista per il prossimo 31.01.2022, ha trasmesso da ultimo, giusta nota prot. n. 2889 del 14.01.2022, il capitolato tecnico prestazionale descrittivo delle attività di supporto per la gestione ed il funzionamento di n. 14 Drive trough presenti e attivi sul territorio provinciale incluso il trasporto dei tamponi effettuati presso il laboratorio indicato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari;

-l’art. 56 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

-il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che le predette convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

**Atteso che:**

in considerazione del persistere della situazione emergenziale, in un contesto di effettiva contribuzione alla finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, si rende necessario garantire tali servizi in supporto al sistema sanitario regionale e che gli stessi dovranno essere attivi senza soluzione di continuità per tutta la durata dell’emergenza COVID-19, in funzione dell’andamento dei contagi e dell’evoluzione normativa ad essa connessa;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 – Disposizioni generali**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto di Convenzione.

2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Asl e l’Associazione in relazione alle attività descritte nel capitolato prestazionale.

**ART. 2 – Oggetto della Convenzione**

L’oggetto della presente convenzione riguarda tutte le attività indicate nel Capitolato prestazionale, allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale, la cui esecuzione avverrà da parte dell’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Associazione deve garantire le attività predette, le quali saranno organizzate e coordinate dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari.

Le attività dovranno essere espletate da operatori tecnici addestrati o specializzati come previsto dalla legge.

**ART. 3 – Obblighi dell’Associazione**

L’Associazione si impegna a prestare volontaria collaborazione sulla base delle necessità espresse dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari.

Per le attività oggetto della presente convenzione l’Associazione ha manifestato il proprio interesse a fornire il supporto operativo di cui trattasi, per le postazioni qui di seguito indicate:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

garantendo per ciascuna di esse idoneo numero di personale (volontario e/o dipendente) specializzato ed abilitato ex lege allo svolgimento delle mansioni da compiere.

I veicoli utilizzati per le attività previste nel Capitolato devono essere permanentemente assicurati ed in regola con la revisione periodica per l’intero periodo di validità della Convenzione.

**ART. 4 – Coperture assicurative**

Tutto il personale impiegato oltre alla copertura assicurativa per responsabilità civile, infortuni e malattia devono essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le attività ed in possesso delle visite mediche in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia.

L’Associazione esonera espressamente la Asl di Bari da ogni responsabilità civile o penale per danni alle persone od a cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

L'Associazione garantisce che gli addetti ai servizi sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs n. 117/2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n……….. del…………….

L’Associazione si impegna a garantire l’esecuzione di tutte le attività indicate nel capitolato prestazionale in allegato alla presente Convenzione.

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dal Dipartimento di prevenzione ASL Bari.

L’Associazione accetta che in relazione all’andamento dello stato epidemiologico di diffusione del virus le attività svolte presso le postazioni potranno essere oggetto di variazioni, in aumento o diminuzione, sia in termini di orario che di giorni di apertura e chiusura delle singole postazioni, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari.

L’Associazione garantisce altresì l’applicazione di protocolli e disposizioni/indicazioni, fornite dal Dipartimento di Prevenzione ASL Bari in materia di sicurezza e sanificazione per quanto riguarda le attività di cui alla presente convenzione.

**ART. 5 – Adempimenti a carico della Asl**

La Asl Bari s’impegna a riconoscere all’Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e ammissibili secondo le indicazioni contenute nella presente convenzione fino al limite massimo di Euro 30.000,00 mensili, oltre Iva se dovuta, a postazione.

**ART. 6 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata a partire dalla data del 01 febbraio 2022 sino al 30 aprile 2022 per un periodo complessivo di mesi tre.

L’Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari si riserva, in ragione delle necessità correlate al permanere dello stato pandemico, di prorogare il servizio in parola, agli stessi patti e condizioni qui contenuti, per un periodo di ulteriori mesi tre, sino alla data del 31 luglio 2022.

**ART. 7 – Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili saranno oggetto di dettagliata rendicontazione, e dovranno essere imputabili in via esclusiva alle attività oggetto della presente convenzione e riconducibili alle voci qui di seguito riportate.

Sono rimborsabili - quale recupero di spese effettivamente sostenute - i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

**- Costi Diretti**:

Spese effettivamente sostenute dai volontari durante l'attività oggetto della convenzione, nello specifico:

1. Costo del personale sanitario (infermieri e/o assistenti sanitari); si precisa che il costo orario degli infermieri e degli assistenti sanitari, comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro e oneri fiscali e retribuitivi, non potrà essere inferiore a quello previsto dal CCNL di applicazione dichiarato, fatte salve agevolazioni di natura fiscale e/o contributiva o di altro tipo di cui gode l’Associazione;
2. Spese per coperture assicurative del personale;
3. Spese per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo individuale dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso;
4. Spese per pulizia e sanificazione dei locali assegnati e dei mezzi utilizzati
* **Costi indiretti**

L'eventuale rimborso di tali costi avverrà esclusivamente ove correlati all’espletamento delle funzioni assegnate:

1. Costo del personale amministrativo; si precisa che il costo orario del personale amministrativo, comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro e oneri fiscali e retribuitivi, non potrà essere inferiore a quello previsto dal CCNL di applicazione dichiarato, fatte salve agevolazioni di natura fiscale e/o contributiva o di altro tipo di cui gode l’Associazione;
2. Costo del personale addetto alla logistica: si precisa che il costo del personale addetto alla logistica, comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro e oneri fiscali e retribuitivi, non potrà essere inferiore a quello previsto dal CCNL di applicazione dichiarato, fatte salve agevolazioni di natura fiscale e/o contributiva o di altro tipo di cui gode l’Associazione;
3. Rimborso per dispositivi di prevenzione e protezione individuali utilizzati nell'ambito dell'attività;
4. Rimborso per acquisto ROT;
5. Rimborso per spese smaltimento rifiuti effettuata ai sensi della vigente normativa in materia (allegare documenti di smaltimento);
6. Ammortamento spese contenitori isotermici terziario per il trasporto di tamponi (categoria B codice UN3373) in relazione alla durata dell’affidamento;
7. Ammortamento spese per frigorifero per la conservazione dei tamponi (2 - 8 ° C) in relazione alla durata dell’affidamento;
8. Oneri relativi alla copertura assicurativa: per la quota imputabile direttamente all'attività e al periodo oggetto della presente convenzione;
9. Costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività e al periodo oggetto della presente convenzione (costi telefonici, etichettatrici, postazioni pc, costi per collegamento Internet).

2. Potrà essere inserito anche personale dipendente a contratto o nei limi consentiti dalla normativa vigente per l’attività di volontariato ovvero nella misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 8 – Rimborso delle spese**

1. Il rimborso delle spese avverrà a seguito di istanza da parte dell’Associazione, in linea con le prescrizioni normative di cui al comma 3 dell’art. 33 e al comma 2 dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017.

L’istanza di rimborso, redatta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 45 e 46 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere presentata al Dipartimento di prevenzione la prima settimana di ogni mese successivo a quello di effettuazione delle attività, in riferimento alle spese sostenute nel mese precedente, e la stessa dovrà essere corredata della documentazione giustificativa comprovante le spese effettivamente sostenute, nell’importo massimo stabilito di Euro 30.000,00 mensili per postazione, oltre ad una relazione sintetica dell’attività svolta.

**Art. 9 – Esclusioni**

1. Trattandosi di rimborso spese a fronte di attività volontaristica svolta da una Organizzazione di Volontariato (OdV) senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 4 D. Lgs. n. 117/2017), non ricorrono gli estremi per l’applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

2. È esclusa, ai sensi della vigente normativa, qualsiasi erogazione a titolo di compenso o retribuzione per l’attività collaborativa volontaria prestata senza fini di lucro.

**ART. 10 – Nullità Convenzione/Risoluzione Convenzione**

1. Le parti hanno facoltà di recedere, previa comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno un mese.

2. Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative ed amministrative, poste in essere dall’Associazione, costituiscono motivo di risoluzione unilaterale della presente convenzione e non si procederà al rimborso delle spese di cui all’art. 7.

**ART. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni ai sensi della vigente normativa.

**ART. 12 – Imposta di bollo e registro**

Ai sensi dell’art. 82, comma 5, della Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177, il presente atto è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro.

**ART. 13 – Controversie**

1. Per qualsiasi controversia la competenza è del Foro di Bari.

Letto, approvato, firmato e sottoscritto

**Il Presidente dell’Organizzazione di volontariato**

**Il Direttore dell’Area Gestione Patrimonio – Asl Bari.**